



Prot. n. 506202  
del 4 agosto 2010

**OGGETTO:** Quesito concernente la legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22

**Il Comune** in riferimento all'art. 1 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, chiede se sia possibile "modificare la destinazione d'uso a residenziale ed ampliare, fino al raggiungimento della superficie prevista dal comma 2, un edificio non residenziale di ridotte dimensioni (40-50 metri quadrati di superficie complessiva), ubicato in zona di completamento residenziale".

**Il Comune** osserva che l'intervento sembrerebbe consentito in virtù di quanto stabilito dai commi 2, 4 e 8 del predetto articolo 1.

Anche questo Servizio Governo del territorio ritiene che l'intervento edilizio sopra descritto sia consentito ai sensi dei predetti commi.

Infatti il comma 8 dell'art. 1 della legge dispone che " l'ampliamento di cui al presente articolo è consentito purché preveda il mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti urbanistici in vigore".

Una volta appurato che ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici **del Comune** è possibile modificare la destinazione d'uso di un edificio non residenziale, ubicato in zona di completamento residenziale, in edificio residenziale, a questo potranno essere applicate le disposizioni dell'art. 1 della legge relative all'ampliamento degli edifici residenziali, ivi compresa quella di cui al comma 2.